



agenzia industrie difesa

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Oggetto: Integrazione dell'accordo sulla distribuzione F.U.A. – Anno 2009.

Il giorno 12 maggio 2010, presso la sede dell'Agenzia Industrie Difesa, ha avuto luogo l'incontro tra A.I.D. e le OO.SS. appresso indicate per trattare l'argomento in oggetto.

Al riguardo, le parti convengono di recepire l'accordo che è stato sottoscritto il 24 marzo 2010 "CCNI per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione – anno 2009", da Amministrazione Difesa e OO.SS nazionali rappresentative che si allega.

Roma, 12 maggio 2010

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

FP/CGIL

CISL/ FPS

UIL/P.A.

CONFSAL-UNSA SIAD

FLP

RDB-PI



CCNI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2009

Art. 1

(Sottoscrizione definitiva)

Le parti, preso atto del parere favorevole reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota n. DFP/35111 del 6 agosto 2009, confermano l'Accordo siglato in data 3 giugno 2009 per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione, con l'integrazione di cui ai successivi articoli. Confermano altresì la volontà che con apposito Accordo si provveda alla distribuzione delle ulteriori risorse stabili che perverranno al FUA.

Art. 2

(Effetti della legge 102/2009)

1. Le parti, preso atto che l'art. 17, comma 23, lettera d), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, ha abrogato il comma 5 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, convengono che le assenze effettuate successivamente al 1° luglio 2009 incidono sulla distribuzione del Fondo Unico di Sede (FUS) secondo i criteri del previgente Accordo del 25 giugno 2008, sottoscritto in via definitiva il 28 ottobre 2008.
2. Ai fini della distribuzione del FUS, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ferie e riposi compensativi non sono assimilati alle assenze.
3. A decorrere dal 1° luglio 2009 i criteri per la corresponsione delle indennità previste per le seguenti tipologie di particolari posizioni di lavoro:
 - a) sede disagiata;
 - b) mansione ai centralinisti non vedenti;
 sono modificati nella parte riguardante le tipologie di assenze dal servizio a fronte delle quali non possono essere corrisposte le suddette indennità.
4. Gli allegati 2 e 7 all'Ipotesi di Accordo del 3 giugno 2009 sono pertanto sostituiti, con effetto dal 1° gennaio 2009, dagli allegati 1 e 2 parti integranti della presente intesa.

Art. 3

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Allegato 1: indennità per sede disagiata (art. 2), che sostituisce l'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo sul FUA del 3 giugno 2009;
2. Allegato 2: indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 2), che sostituisce l'Allegato 7 all'Ipotesi di Accordo sul FUA del 3 giugno 2009.

Le parti dei suddetti allegati inserite con la presente intesa sono state evidenziate con caratteri in grassetto al fine di agevolarne la lettura.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Dr.ssa Enrica Preti

Enrica Preti

C.G.I.L. F.P. Difesa

C.I.S.L. F.P.S. Difesa

U.I.L. P.A. Difesa

F.L.P. - Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA C.N.D.

R.d.B. - P.I.

Roma, **24 MAR. 2010**

FUA 2009/10
Q

**ALLEGATO 1
(art. 2)**

L' allegato 2 all'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA 2009 è sostituito come segue:

INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA

Importo € 45,45 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell' orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. **Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009** l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, legge 6.8.2008, n. 133:
 - a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
4. **Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2009, a seguito della abrogazione del comma 5 dell'art. 71 della legge 133/08 operato dall'art. 17, comma 23, lettera d) del decreto legge 78/09 convertito in legge 102/09, l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:**
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
 - b. assenza per infortunio sul lavoro;
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.;
 - d. donatori di sangue;
 - e. motivi sindacali;
 - f. beneficiari della legge n. 104/92;
 - g. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - h. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - i. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - j. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
5. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

UNSA
12/5/10
UNSA
12/5/10

GRATIA
R

Caro
M

Puti

12/5/10

12/5/10

ALLEGATO 2
(art. 2)

L' allegato 7 all'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA 2009 è sostituito come segue:



INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. **Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009** l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, L. 6.8.08, n. 133:
 - a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d. Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
3. **Nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009, a seguito della abrogazione del comma 5 dell'art. 71 della legge 133/08 operato dall'art. 17, comma 23, lettera d) del decreto legge 78/09 convertito in legge 102/09, l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:**
 - a. assenza per ferie;
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra;
 - d. assenza per infortunio sul lavoro;
 - e. frequenza corsi professionali dell'A.D.;
 - f. donatori di sangue;
 - g. motivi sindacali;
 - h. beneficiari della legge n. 104/92;
 - i. **Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);**
 - j. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;**
 - k. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;**
 - l. **Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);**
4. **IMPORTO: € 4,14 giornaliero, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).**
5. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 4.

(*) **NOTA:** tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

UNSA

 e altri


OK FP

 12/10




FLB


FCP
